

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1970/89 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1989

relativo all'applicazione della decisione n. 6/88 del Comitato misto CEE-Svezia che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia e taluni altri accordi conclusi allo stesso proposito tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che, in virtù dell'articolo 12 bis di detto accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione n. 6/88, che modifica l'accordo, il protocollo aggiuntivo all'accordo e taluni accordi in forma di scambio di lettere, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;

considerando che occorre applicare nella Comunità tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 6/88 del Comitato misto CEE-Svezia è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.